

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 614)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1346)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 marzo 1984*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime  
fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del  
trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e  
benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, con la seguente modificazione:

*L'articolo 3 è soppresso.*

## Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visti l'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 1981, n. 61, e l'articolo 2 della legge 12 maggio 1982, n. 231;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e **benzina usate** per autotrazione nelle prove sperimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono au-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**ARTICOLO 1.**

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

mentate da lire 54.504 a lire 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 38.886 a lire 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4*, destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.450,40 a lire 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 8.160 a lire 9.177 e da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.478 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-*b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 5.400 a lire 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 52.635 a lire 62.665 per quintale.

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a lire 195,50 al metro cubo.

#### ARTICOLO 2.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'articolo 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986.

#### ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

#### ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

CRAZI - VISENTINI -  
ALTISSIMO - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**ARTICOLO 2.**

*Identico.*

**ARTICOLO 3**

*Soppresso.*